

## ALLEGATO 1.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)		LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	Scadenza e aggiornamento	Responsabile
Disposizioni generali	Coordinamento con il piano triennale per la prevenzione della corruzione	<p>art. 10, c.1 e 8, lett. a)</p> <p><b>Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</b></p> <p><b>1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.</b></p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p><b>((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))</b></p>	SI		Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Dott. ssa D'Angelo Giovanna
	Atti generali	<p>art. 12, c. 1, 2</p> <p><b>Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, <b>previsto dalla legge o comunque adottato</b>, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, <b>le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.</b></p> <p>2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.</p>	SI		Aggiornamento semestrale: 31 maggio 30 novembre	Dott. ssa D'Angelo Giovanna
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p>art. 13, c. 1, lett. a)</p> <p>art. 14</p>			Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Dott. ssa D'Angelo Giovanna

Organizzazione		<p><b>Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;</p> <p>b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;</p> <p>d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p> <p><b>Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali</b></p> <p>1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, <b>anche se di carattere non elettivo</b>, di livello statale regionale e locale, <b>lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano</b>, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'<a href="#">articolo 7</a>.</p> <p><b>((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</b></p> <p><b>1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione</b></p>	SI			
----------------	--	--	----	--	--	--

		<p>presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.</p>				
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p>art. 47</p> <p><b>Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici</b></p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'<a href="#">articolo 14</a>, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p><b>((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.))</b></p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p><b>((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))</b></p>	SI			
	Articolazione degli uffici	<p>art. 13, c. 1, lett. b), c)</p> <p><b>Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b></p>			Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Dott. ssa D'Angelo Giovanna

## ALLEGATO 1.

		<p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;</p>	SI			
	Telefono e posta elettronica	<p>art. 13, c. 1, lett. d)</p> <p><b>Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	SI		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p> <p>Aggiornamento tempestivo in caso di modifiche</p>	Dott. ssa D'Angelo Giovanna
Consulenti e collaboratori		<p>art. 15, c. 1, 2</p> <p><b>Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b></p> <p>1. <b>Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis e fermi restando gli obblighi fermi restando gli obblighi</b> di comunicazione di cui all'<a href="#">articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127</a>, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e</p>	SI		<p>Aggiornamento tempestivo e preventivo</p>	Dott.ssa D'Angelo Giovanna

## ALLEGATO 1.

		dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.				
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	<p>art. 15, c. 1, 2</p> <p><b>Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b></p> <p>1. <b>Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis e fermi restando gli obblighi fermi restando gli obblighi</b> gli obblighi di comunicazione di cui all'<a href="#">articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127</a>, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  b) il curriculum vitae;  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	SI		Aggiornamento tempestivo	Rasori Monica
	Dirigenti	<p>Art 10, c. 8, lett. a), b), c), d)  art. 15, c. 1, 2, 5</p> <p><b>Art. 10.-Coordinamento con il Piano triennale per la</b></p>			Aggiornamento tempestivo	Rasori Monica

		<p><b>prevenzione della corruzione</b></p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p><b>((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))</b></p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p><b>d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).</b></p> <p><b>Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b></p> <p><b>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'<a href="#">articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127</a>, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</b></p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  b) il curriculum vitae;  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p> <p>5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi</p>	SI			
--	--	---	----	--	--	--

		titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.				
Posizioni organizzative		<p>art. 10, c. 8,</p> <p><b>Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</b></p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p><b>((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))</b></p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p><b>d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).</b></p>	SI		Aggiornamento tempestivo	Rasori Monica
Dotazione organica		<p>art. 16, c. 1, 2</p> <p><b>Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</b></p> <p>1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	SI		Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Rasori Monica
Personale non a tempo indeterminato		<p>art. 17, c. 1, 2</p> <p><b>Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato</b></p> <p>1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione</p>			Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Rasori Monica

## ALLEGATO 1.

		<p>di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. <b>((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))</b> pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	SI		<p>Aggiornamento trimestrale: 31 Gennaio 31 Aprile 31 Luglio 31 Ottobre</p>	Rasori Monica
Tassi di assenza	art. 16, c. 3	<p><b>Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</b></p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.</p>	SI		<p>Aggiornamento trimestrale: 31 Gennaio 31 Aprile 31 Luglio 31 Ottobre</p>	Rasori Monica
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	<p><b>Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici</b></p> <p>1. <b>((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))</b> pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.</p>	SI		<p>Aggiornamento tempestivo</p>	Rasori Monica
Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	<p><b>Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</b></p> <p>1. <b>((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))</b> pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.</p>	SI		<p>Aggiornamento tempestivo</p>	Rasori Monica
Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	<p><b>Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</b></p> <p>2. Fermo restando quanto previsto <b>dall'articolo 9-bis</b> e dall'<a href="#">articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'<a href="#">articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001</a>, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività</p>	SI			IN AGGIORNAMENTO



## ALLEGATO 1.

		ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.				
	OIV	<p>art. 10, c. 8, lett. c)</p> <p><b>Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</b></p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p>	SI		Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Dott.ssa D'Angelo Giovanna
Bandi di concorso		<p>art. 19</p> <p><b>Art. 19. Bandi di concorso</b></p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione ((, <b>nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte</b>))</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso ((...)).</p>	SI		Aggiornamento tempestivo	Dott.ssa D'Angelo Giovanna
Performance	Piano della Performance	<p>art. 10, c. 8, lett. b)</p> <p><b>Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</b></p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>	NO			
	Relazione sulla Performance	<p>art. 10, c. 8, lett. b)</p> <p><b>Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</b></p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>	NO			
	Ammontare complessivo dei premi	<p>Art. 20, c. 1</p> <p><b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi</b></p>				

## ALLEGATO 1.

		<p><b>al personale.</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.</p>	<b>NO</b>			
	Dati relativi ai premi	<p>Art. 20, c. 2</p> <p><b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b></p> <p>2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.))</p>	<b>NO</b>			
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	<p>Art. 22, c. 1, lett. a) Art. 22, c. 2, 3</p> <p><b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</b></p> <p>1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati ((o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli)) per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)).</p>	<b>SI</b>			Rasori Monica
	Società Partecipate	<p>Art. 22, c. 1, lett. b) Art. 22, c. 2, 3</p>				Rasori Monica

		<p><b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.</b></p> <p>1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;</p> <p>2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)).</p>	SI			
Enti di Diritto Privato Controllati	<p>Art. 22, c. 1, lett. c) Art. 22, c. 2, 3</p> <p><b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.</b></p> <p>1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;;</p> <p>2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti</p>	SI			Rasori Monica	

## ALLEGATO 1.

		<p>dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)).</p>				
	Rappresentazione Grafica	<p>Art. 22, c. 1, lett. d)</p> <p><b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</b></p> <p>1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;</p> <p>((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))</p>	SI			Rasori Monica
	Società a partecipazione pubblica	<p>Art. 22, c. 1, lett. d-bis)</p> <p><b>((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))</b></p>	SI			Rasori Monica
Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento	<p>art. 35, c. 1, 2</p> <p><b>Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) <b>((l'ufficio))</b> il nome del responsabile del procedimento,</p>			Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Dott.ssa D'Angelo Giovanna

## ALLEGATO 1.

	<p>unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'<a href="#">articolo 36</a>;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p><b>n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).</b></p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.</p>	SI			
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<p>art. 35, c. 3</p> <p><b>Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</b></p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:</p> <p>a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli <a href="#">articoli 43, 71 e</a></p>	SI		Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Dott.ssa D'Angelo Giovanna

		<p><a href="#">72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;</a></p> <p><b>b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));</b></p> <p><b>c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).</b></p>				
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	<p>art. 23</p> <p><b>Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p><b>a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));</b></p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo <b>((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));</b></p> <p><b>c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));</b></p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. <b>((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).</b></p> <p><b>2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).</b></p>	SI	<p>Art. 1, co.. 16, lett. a, b, d, co.17 e co. 32</p> <p>16. Fermo restando quanto stabilito nell'<a href="#">articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'<a href="#">articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</a>, e successive modificazioni, nell'<a href="#">articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69</a>, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <a href="#">decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</a>;</p> <p>d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.</p> <p>17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.</p> <p>32. Con riferimento ai procedimenti di cui al <a href="#">comma 16, lettera b), del presente articolo</a>, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente;</p>	<p>Aggiornamento semestrale:</p> <p>31 maggio</p> <p>30 novembre</p>	Dott. ssa D'Angelo Giovanna

## ALLEGATO 1.

				<p>l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica <a href="#">l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</a>. <i>(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015)</i></p>		
			a.	<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>		
Provvedimenti organi indirizzo-politico	<p>art. 23</p> <p><b>Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p><b>a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));</b></p>			<p>Aggiornamento semestrale: 31 maggio 30 novembre</p>	<p>Dott. ssa D'Angelo Giovanna</p>	

## ALLEGATO 1.

		<p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo <b>((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis))</b>;</p> <p>c) <b>((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))</b>;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. <b>((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241))</b>.</p> <p><b>2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))</b>.</p>	SI			
Bandi di gara e contratti		<p>art. 37, c. 1, 2  <b>Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b></p> <p><b>((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:</b></p> <p><b>a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;</b></p> <p><b>b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.))</b></p>	SI		<p>Aggiornamento annuale per i bandi di gara sopra soglia: 31 dicembre</p>	Rasori Monica
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<p>Criteria e modalità</p>	<p>art. 26, c. 1</p> <p><b>Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'<a href="#">articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241</a>, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	SI		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>	Dott. ssa D'Angelo Giovanna



	Atti di concessione	<p>art. 26, c. 2 art. 27</p> <p><b>Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</b></p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato <a href="#">articolo 12 della legge n. 241 del 1990</a>, di importo superiore a mille euro.</p> <p><b>Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</b></p> <p>1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'<a href="#">articolo 7</a> e devono essere organizzate <b>annualmente</b> in unico elenco per singola amministrazione.</p>	SI	<p>Art. 16, co 1, lett. c)</p> <p>Fermo restando quanto stabilito nell'<a href="#">articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'<a href="#">articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</a>, e successive modificazioni, nell'<a href="#">articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69</a>, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:</p> <p>c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Dott. ssa D'Angelo Giovanna
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	<p>art. 29, c. 1</p> <p><b>Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.</b></p> <p>1. <b>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis</b>, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. <i>(comma così sostituito dall'<a href="#">art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014</a>)</i></p>	SI		Aggiornamento tempestivo entro 30 giorni	Rasori Monica

## ALLEGATO 1.

		1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata, <i>(comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)</i>				
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2  <b>Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.</b>  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.	SI		Aggiornamento tempestivo	Rasori Monica
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30  <b>Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</b>  1. <b>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,</b> Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, <b>e di quelli detenuti,</b> nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	SI		Aggiornamento annuale e tempestivo	Rasori Monica
	Canoni di locazione o affitto	art. 30  <b>Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</b>  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, <b>e di quelli detenuti,</b> nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	SI		Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Rasori Monica
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1  <b>Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.</b>  <b>((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio</b>	SI		Aggiornamento tempestivo	Rasori Monica

## ALLEGATO 1.

		<b>nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))</b>				
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1 <b>Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b> 1. Le pubbliche amministrazioni <b>e i gestori di pubblici servizi</b> pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	<b>SI</b>			Rasori Monica
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 <b>Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b> 2. Le pubbliche amministrazioni <b>e i gestori di pubblici servizi</b> , individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati <b>((...))</b> e il relativo andamento nel tempo; <b>Art. 10. ((Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione))</b> 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell' <a href="#">articolo 32</a> .	<b>SI</b>		Aggiornamento annuale: 31 gennaio	Rasori Monica
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33 <b>Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione</b> 1. <b>((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))</b> pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi <b>prestazioni professionali</b> e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" <b>((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici))</b> . Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità	<b>SI</b>		Aggiornamento annuale dell'"indicatore annuale di tempestività dei pagamenti": 31 gennaio E Aggiornamento trimestrale dell'"indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti": 31 gennaio 30 aprile	Rasori Monica

## ALLEGATO 1.

		definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. <i>(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)</i>			31 luglio 31 ottobre	
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36 <b>Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all' <a href="#">articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</a>	SI			Rasori Monica
Opere Pubbliche		<b>Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</b> 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano ((...)) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.  <b>((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione)).</b>  <b>((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.))</b>	SI			
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42 <b>Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.</b> 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:  a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché	SI		Aggiornamento tempestivo	Dott. Savino Domenico

ALLEGATO 1.

		<p>l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p><b>d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).</b></p>				
--	--	---	--	--	--	--